

COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

C.A.P. 10090 PROVINCIA DI TORINO TEL. (0124) 35.132 . 350.780 FAX 350.760

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI E DELLE MODALITA , CUI DEVE ATTENERSI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'EROGAZIONE.

ART 12 - LEGGE 7/8/1990. N. 241 -

CAPO I

ART. 1 - INTENDIMENTI GENERALI -

L'Amministrazione Comunale si trova nell'impossibilita di gestire direttamente alcune attività proprie dell'Ente nel campo dell'assistenza sociale e scolastica, in quello della tutela dello sport, della cultura, della promozione turistica, della tutela ambientale, della protezione civile, dell'agricoltura e del commercio. Dette attività meglio possono essere esplicate, ad integrazione di quanto fatto dall'Amministrazione Comunale, da: Associazioni, Istituzioni, Organismi, Comitati, Gruppi, Enti di diritto pubblico e privato, operanti nell'ambito comunale al fine proficuo di incrementare le iniziative in campo sociale, culturale, commerciale, Sportivo, turistico ed ambientale, senza scopo di lucro.

Per questo l'Amministrazione intende prevedere aiuti, incentivi e contributi per gli stessi, laddove la loro attività possa felicemente integrare quella propria dell'Ente, nelle citate funzioni di comprovato interesse pubblico e di competenza dell'Ente locale.

Al fine di una sommaria indicazione dei settori di attività nei quali si intende intervenire con contributi in favore di Associazioni, istituzioni, Organismi, Comitati, Gruppi, Enti di diritto pubblico e privato, esistenti in loco per raggiungere gli obiettivi di legge e di programma per quanto attiene le funzioni sopra citate, si elencano di seguito le aree di attività per le quali si vuole operare a mezzo contributi finalizzati allo scopo.

AREE DI COMPETENZA DEL COMUNE IN ORDINE ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

ASSISTENZA SOCIALE. (art. 23 e 25 D.P.R. 616-77 L.R. 27.08.1984 N. 44) Settore di promozione relativo alla prevenzione e alla sensibilizzazione rispetto ai problemi dell'handicap.

Settore di assistenza: iniziative a favore degli anziani, dei pensionati, dei disoccupati, degli handicappati, invalidi ed extracomunitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA (art. 45 D.P.R. 616/77) Settore riguardante gli interventi culturali nell'area scolastica. Settore d' intervento per attività sportive in corsi para-scolastici e attività scolastiche.

ATTIVITA' SPORTIVE (L. R.I. 3.1979 n. 10) Settore promozione sportiva (Associazioni sportive locali) Pubblicitica.

ATTIVITA' CULTURALI - CELEBRAZIONI

Settore: musicale, teatrale, concorsuale, congressuale, tempo libero e promozione giovanile, storico, archivistico e bibliotecario, restauro e conservazioni monumenti, feste delle Associazioni Combattentistiche.

Feste civili e religiose locali, pubblicitica, mostra di pittura.

PROMOZIONE TURISTICA (L.R. 26.6.1979 N. 35 - L.R. 22.7.1987 N. 29)

Settori: Associazioni, Pubbliche Relazioni, Gemellaggi, Pubblicitica.

TUTELA AMBIENTE (D.P.R. 915/82 - L.R. 2.11.1982 N. 32)

Attività promozionali di sensibilizzazione sociale ai valori attività inerenti il settore in oggetto.

PROTEZIONE CIVILE (D.P.R. N. 66/81)

Attività promozionali, di sensibilizzazione sociale, attività inerenti il settore in oggetto.

AGRICOLTURA

Opere di pubblico interesse nel campo dell'irrigazione.

Pubblicistica.

Rassegna zootecnica.

COMMERCIO

Fiere, rassegne e manifestazioni.

L'Amministrazione Comunale, fatti salvi i benefici regolati da leggi nazionali o regionali, intende, altresì, prevedere la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a carattere di soccorso immediato a favore di persone in stato di bisogno o disagio, nonché ispirarsi a ben determinati principi generali che devono regolare l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

CAPO II

Art. 2 DEFINIZIONE DELLE PROVVIDENZE

I benefici regolati dalla presente norma vengono annualmente definiti o ridefiniti in sede di adozione del bilancio di previsione.

Eventuali variazioni potranno riguardare solo l'entità della provvista finanziaria, non l'istituzione di nuove voci contributive.

La tassatività della disposizione può essere derogata solo per il finanziamento di specifiche iniziative a carattere straordinario.

Art. 3 DIVULGAZIONE

Subito dopo l'approvazione del bilancio, il Sindaco dovrà disporre per la redazione di un avviso contenente l'elencazione delle varie provvidenze riconosciute, le modalità per accedervi ed i relativi criteri di riparto, nonché i termini per la presentazione delle istanze.

L'avviso dovrà essere affisso all'Albo Pretorio e negli altri luoghi pubblici sede di spazi di affissione riservati agli atti del Comune.

Dell'avvenuta affissione potrà essere data divulgazione in tutti i modi ritenuti utili.

CAPO III

Art. 4 - CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

ad Associazioni, Istituzioni, diritto pubblico e privato. Organismi, Comitati, Gruppi, Enti di diritto pubblico e privato.

L'Amministrazione Comunale conosce ed apprezza l'importante opera che le Associazioni, le Istituzioni e gli Organismi, i Comitati, i Gruppi e gli Enti di diritto pubblico e privato, operanti sul territorio comunale, svolgono nei vari campi del sociale ed intende appoggiare tali interventi con l'erogazione di contributi specifici proprio in occasione delle varie attività che gli stessi realizzano nei confronti della comunità sangiustese.

ART. 5

I contributi saranno erogati da parte dell' Ente locale in presenza di concrete richieste ed esigenze che emergeranno dal tessuto societario locale e che si inseriranno nei progetti predisposti dall'Ente Locale.

Le richieste dovranno indicare tutte le forme di finanziamento delle iniziative.

I criteri per la considerazione delle richieste sono quelli di cui agli articoli 6 - 7 - 8 - 9.

Ai medesimi criteri sono soggette sia le istanze relative a benefici ordinariamente annualmente concessi sia quelli aventi carattere straordinario.

Art. 6

L'Ente Locale non può concedere contributi in relazione ad attività che abbiano scopo di lucro.

ART. 7

L 'Ente Locale erogherà contributi alle Associazioni, Istituzioni, agli Organismi, ai Comitati, ai Gruppi, agli Enti di diritto pubblico e privato, che autonomamente organizzino attività di interesse comunitario qual ora la partecipazione dei cittadini sia immediata e generale e anche qualora si prevedano specifiche fasce di utenti.

ART. 8

Si favoriranno le Associazioni, le Istituzioni, gli Organismi, i Comitati, i Gruppi e gli Enti di diritto pubblico e privato, che concordino precedentemente con il Comune i loro progetti e le loro manifestazioni.

ART. 9

Verranno prese in considerazione solo le istanze di quelle Associazioni,

""

Istituzioni, Organismi, Comitati, Gruppi ed Enti che operano sul territorio del Comune.

Nel caso di pluralità di domande, secondo le seguenti modalità:

verrà data priorità alle richieste

1° ordine cronologico di presentazione;

2° ricorrenza annuale della manifestazione o dell'iniziativa;

3° considerazione dei criteri già specificati agli articoli 7 - 8 - 9;

4° coerenza delle domande con gli indirizzi programmatici fissati annualmente dal Consiglio Comunale, fermo restando che verranno rigettate quelle ritenute in conflitto con gli stessi.

ART. 10

Per accedere ai benefici sopra previsti dovrà essere presentata formale domanda all'Ente Locale con indicazione:

- del programma delle iniziative che si intendono organizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune;**
- del preventivo di spesa riguardante le iniziative programmate;**
- della quota di spesa che si intende coprire con il contributo dell'Ente Locale;**
- delle esperienze maturate nell'anno precedente attinenti la programmazione delle attività svolte.**

I destinatari dei contributi dovranno altresì impegnarsi formalmente a presentare a consuntivo, idoneo rendiconto delle spese sostenute con il Contributo Comunale. La rendicontazione a consuntivo dovrà essere generale e comprensiva delle indicazioni relative alle modalità di utilizzo di tutti i finanziamenti disponibili.

ART. 11

I contributi verranno erogati nella misura del 50% all'atto della domanda, mentre l'ulteriore 50% verrà erogato alla presentazione del consuntivo di cui all'art. 10.

CAPO IV

Art. 12 - Criteri per l'erogazione di sovvenzioni sussidi ed ausili finanziari -

La concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari a carattere di soccorso immediato a favore di persone in stato di bisogno o disagio, e' disposta con atto deliberativo della Giunta Comunale su proposta del responsabile dei servizi sociali, entro il limite massimo di £. 800.000.

ART. 13 - Vantaggi economici di qualunque genere -

L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, disposta con atto deliberativo della Giunta Comunale, dovrà ispirarsi ai seguenti principi generali:

- a) il vantaggio economico accordato deve essere, comunque, finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse;**
- b) deve essere assicurata la pubblicità preventiva in caso di concessione in uso di beni patrimoniali ed il corrispettivo non PUQ in alcun caso essere inferiore al carico tributario, alle spese di custodia e di manutenzione sostenute dall'Ente per detti beni;**
- c) in caso di pluralità di richieste, deve essere redatta apposita graduatorie su basi generali ed uniformi, proposte dall'ufficio competente;**
- d) per l'assegnazione dei locali, che avrà seguito, previa definizione annuale della consistenza dei locali assegnabili e fermo restando che il Comune non può concedere contributi e vantaggi economici in relazione ad attività che abbiano scopo di lucro, ci si informerà ai criteri che seguono:**

- 1) Mancanza di locali per l'esercizio dell'attività di istituto;**
- 2) Consistenza degli associati;**
- 3) Rilevanza dei fini socio-culturali o sportivi perseguiti;**
- 4) Accettazione del disciplinare di conduzione definito con atto deliberativo;**

Qualora la Giunta Comunale debba fare ricorso per l'assegnazione criterio riportato dal punto 3) dovrà congruamente motivare circa priorità definite.

La domanda relativa deve specificare il motivo della richiesta, se si usufruisce del godimento di altra sede o locale pubblico, quali sono le finalità perseguite, il numero degli associati, l'accettazione del disciplinare di conduzione licenziato, in via generale, dalla Giunta Comunale;

e) nel caso di utilizzo di beni mobili, il corrispettivo per l'uso temporaneo deve rispondere a principi di equo ristoro certificato annualmente dal responsabile del servizio in base al conto economico.

Art. 13

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo e aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L' albo, istituito in conformità al primo comma e i successivi aggiornamenti annuali, verranno trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art. 14

1. L' albo e suddiviso in settori d' intervento, ordinati secondo il vigente regolamento sopra richiamato e precisamente:

- a) assistenza sociale;**
- b) assistenza scolastica;**
- c) attività sportive; .**
- d) attività culturali - celebrazioni;**
- e) promozione turistica;**
- f) tutela dei valori ambientali;**
- g) protezione civile;**
- h) agricoltura;**
- i) commercio;**

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) Cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;**
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;**
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;**
- d) durata, in mesi, dell'intervento;**
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare);**

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;**
- b) indirizzo;**
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;**
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;**
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza, norma regolamentare);**

Art. 15

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall' ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria;

2. L' albo e pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune. Chiunque può presentare al Sindaco per iscritto le proprie osservazioni al riguardo entro i 30 giorni successivi all'ultimo di pubblicazione.

3. Copia dell' albo e dei successi vi aggiornamenti annuali verranno trasmesse dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno;